



Via Cosenz 70 - 98076 Sant'Agata Militello

Tel: 351- 8863443

E-mail:

assogverdi@hotmail.com;

assogverdi@pec.it

Verbale di Assemblea Straordinaria del 17-03-2021

Il giorno 17 del mese di Marzo dell'anno 2021, alle ore 19:30, presso la sede legale dell'Associazione Musicale "G. Verdi", sita a Sant'Agata di Militello (Me) in Via Cosenz 70, si è riunita in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria dei soci per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto sociale;

Assume la presidenza dell'assemblea straordinaria, ai sensi del vigente statuto, il Presidente Giovanni Amantea.

Sono altresì presenti i soci:

- 1) Amantea Giovanni
- 2) Artino Innaria Antonino
- 3) Artino Innaria Marcello
- 4) Brunello
- 5) Caridi Sonia
- 6) Caruso Stefania (delega)
- 7) Curasì Angelita
- 8) Di Miceli Pietro Paolo (delega)
- 9) Ferralotto Maurizio
- 10) Gagliano Maria Grazia

- 11) Gentile Massimiliano
- 12) Gerbino Angelo
- 13) Immnorlica Salvatore (delega)
- 14) Lanza Salvatore
- 15) Lazzara Massimo
- 16) Mistretta Domenico
- 17) Monachino
- 18) Pace Filippo (delega)
- 19) Romano Davide
- 20) Romano Emanuele
- 21) Savoca
- 22) Siragusa Serena
- 23) Zingales Alì Vincenzo

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale in seconda convocazione, dichiara che l'Assemblea risulta essere regolarmente convocata e costituita nel rispetto dello statuto vigente, e quindi idonea a discutere e deliberare sul ricordato o.d.g..

Il Presidente illustra l'ordine del giorno e specifica che è opportuno apportare delle modifiche allo statuto vigente al fine di adeguarlo alla normativa vigente ed in particolare renderlo conforme al Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ottenere l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e successivamente ove istituito al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente illustra le proposte di modifica, apre la discussione, e dopo ampio dibattito propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

di approvare le proposte di modifica dello Statuto sociale, di abolire il vecchio testo dello Statuto sociale e di assumere il nuovo Statuto portante le modifiche approvate, secondo il testo definitivo

letto ed approvato che viene allegato al presente verbale sotto la lettera A), onde formarne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera.

Si dà mandato al Presidente di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto e a procedere all'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e successivamente, quando istituito, al Registro Unico Nazionale e/o Regionale del Terzo Settore.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 20:30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

Registrato a S. Agata Militello il 1 APR. 2021
Serie 3 n° 268 pagine 6 200.00
L'addetto al Front-Office
(Rosalia Ruffola)
Concessa ☐ U.M.P.T. ☐

*Firma su delega del Direttore Provinciale

TIB Amm F-R

Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
"Associazione Musicale G. Verdi – Corpo bandistico
Città di Sant'Agata Militello APS"
Ente del Terzo Settore

Titolo I Costituzione e Finalità

Art. 1 Costituzione

È stata costituita in data 19/05/1995, con Atto Pubblico (n. 47103 di Repertorio - Racc. n. 8194) redatto dal Notaio Dott. Mario Liotta, notaio in Capo d'Orlando, Atto registrato a Sant'Agata di Militello il 23/05/1995, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE MUSICALE G.VERDI – CORPO BANDISTICO CITTÀ DI S.AGATA MILITELLO APS". Conformemente con quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, l'associazione si configura quale Associazione di Promozione Sociale ed Ente del Terzo Settore.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi del D.lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Associazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "APS" o la locuzione "Associazione di Promozione Sociale" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, e sarà, pertanto denominata "Associazione Musicale G. Verdi – Corpo bandistico Città di Sant'Agata Militello APS".

L'associazione ha sede legale nel comune di Sant'Agata di Militello (ME), in via Cosenz n.70. Il cambio di sede all'interno dello stesso comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

Il presente statuto sostituisce il precedente statuto.

Art. 2 Finalità

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore che, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa. **Svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati**

A tal fine svolge in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto e persegue i seguenti scopi generali:

- a) continuare, potenziare e sviluppare il corpo bandistico locale esistente da oltre un secolo;
- b) favorire la conoscenza dell'arte musicale, suscitare sentimenti di umanità ed amicizia tra i popoli. L'associazione si propone, altresì, di divenire strumento di crescita culturale e sociale della popolazione in generale, giovanile in particolare, attribuendosi un ruolo di promozione e di integrazione sociale;
- c) realizzare e organizzare manifestazioni artistico - musicali, conferenze, saggi, concerti di musica lirica, sinfonica, da camera, folcloristica ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, nonché altra attività atta alla diffusione della cultura musicale (concerti pianistici, jazz, ecc.);
- d) realizzare, promuovere e favorire la formazione di gruppi strumentali e di complessi vocali (corali, ensemble, orchestre, ecc.);
- e) favorire l'atmosfera adeguata nelle ricorrenze, civili, militari e religiose;



- f) collaborare attraverso convenzioni e quant' altro, con Enti pubblici e privati, e associazioni che abbiano analoghe finalità e non organizzando, manifestazioni culturali, musicali, teatrali, ricreative, cinematografiche, di animazione ed artistiche partecipando, ad esse, con i propri soci;
- g) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati;
- h) svolgere qualsiasi altra attività ,connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative anche attraverso attività commerciali occasionali come ad esempio la prestazioni pubblicitarie, cessione o concessione di diritti di ripresa televisiva, ecc. eventualmente da esercitarsi in futuro, allo scopo di reperire liquidità o di farsi conoscere;
- i) favorire gemellaggi e scambi culturali con altre città e formazioni bandistiche allo scopo di elevare il prestigio e l' immagine della città di S.Agata Militello in Italia ed all' estero;
- j) organizzare la partecipazione di gruppo alle manifestazioni musicali più significative ovunque se ne offra la possibilità (convegni, raduni e concorsi bandistici);
- k) curare l' organizzazione di una scuola musicale, corsi di avviamento all' attività vocale e strumentale e corsi di studio teorici e pratici della musica, per l' istruzione e l' educazione musicale dei propri soci attivi e di tutti coloro che ne facessero richiesta, e di coltivare in essi e nella popolazione tutta, l' interesse per l' arte musicale in tutte le sue espressioni artistiche;
- l) curare la gestione di locali da adibire a sale da concerto, sale musica, sale ascolto e sale conferenza;
- m) attivare iniziative musicali e culturali nella sfera dell'aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;
- n) organizzare manifestazioni e corsi musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni di volontariato operanti nella sfera dell'emarginazione, del disadattamento e dell'handicap;
- o) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati;
- p) avviare ricerche di storia locale, promuovere musicisti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti musicali, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi nell'ambito del territorio;
- q) svolgere qualsiasi altra attività che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della musica e la cultura musicale;
- r) allestire e gestire attività connesse alla proposizione e allo svolgimento di corsi di formazione di tipo superiore resi da enti terzi abilitati, specificatamente di tipo: continuo, a distanza e-learning, orientamento, oltre che di masterclass, stage, seminari, manifestazioni, rassegne, convegni, mostre, pubblicazione ed incontri di natura ricreativa e culturale ed ancora, pubblicazioni editoriali, libri, dispense, Cd, Cd-Rom, films, cortometraggi, video clip, riviste, pubblicazioni internet, proiezioni e divulgazioni. La formazione, l' aggiornamento professionale può essere effettuato anche in collaborazione con Enti istituzionalmente preposti e/o con associazioni affini;
- s) la promozione, la diffusione e la pratica delle attività qui di seguito indicate: - rappresentazioni al pubblico di spettacoli di danza, lavori teatrali, spettacoli musicali e manifestazioni sportive; - svolgere attività di animazione ed interventi nelle scuole ed enti Pubblici e privati; - organizzare manifestazioni sportive, gare con apparecchi da intrattenimento, spettacoli teatrali, musicali, di danza, cinematografici, sia in ambienti pubblici che privati, all'aperto e in interni; - produzione e distribuzione cinematografiche, doppiaggi, casting;
- t) favorire contatti fra i soci aventi specifici interessi culturali o sportivi, costituendo sezioni per le attività di maggior rilievo;

L' Associazione non è una formazione o un'associazione politica, né un'associazione sindacale o professionale, di rappresentanza di categorie economiche o di datori di lavoro, e non è sottoposta a direzione, coordinamento e controllo dei suddetti enti.

L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 3 durata

La durata dell' Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell' assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall' art. 24 del presente statuto

Titolo II Attività esercitate

Art. 4 Attività di interesse generale

Per il raggiungimento delle proprie finalità , l' Associazione esercita e organizza in via principale attività di interesse generale secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, esercita e organizza le seguenti attività ivi richiamate:

lettera d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lettera f) - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lettera g) - formazione universitaria e post-universitaria;

lettera h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lettera i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lettera j) - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell' articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

lettera k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lettera v) - promozione della cultura della legalità ,della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

lettera w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all' articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53,

lettera z) - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

Art. 5 Altre attività

Per il raggiungimento delle proprie finalità , l' Associazione esercita e organizza inoltre le seguenti attività ,secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi

dell'art. 6 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

Art. 6 Gestione delle attività organizzate

Per la realizzazione delle suddette attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro.

Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese sostenute, con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

Tutti i volontari devono essere assicurati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per la gestione delle attività organizzate l'Associazione può ricorrere inoltre a prestazioni di lavoro autonomo o di lavoro dipendente nel rispetto dei limiti previsti dalle norme vigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della rete associativa cui si aderisce.

Titolo III Funzionamento

Art. 7 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio sociale è predisposto, in conformità alla normativa vigente, il bilancio di esercizio. Esso deve essere approvato entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura dell'esercizio sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente. Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

Art. 8 Bilancio Sociale

Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

dai beni mobili e immobili di proprietà ; dalle eccedenze degli esercizi annuali; da donazioni, erogazioni, lasciti; da quote di partecipazioni societarie; da obbligazioni e altri titoli pubblici; dal fondo di riserva; da altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento.

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitali durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità di cui all'articolo 25 del presente statuto.

Art.10 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento dell'Associazione sono costituite:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'unione europea ed organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliare e, sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Le attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, sono volte al finanziamento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4 del presente statuto, e sono effettuate in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Art.11 Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

Art.12 Revisione legale dei Conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo

non sussiste nel caso in cui un componente dell'organo di controllo di cui all'articolo 21 del presente statuto, sia un revisore legale iscritto nell' apposito registro.

Titolo IV I Soci

Art.13 Adesione all'Associazione

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Chiunque può aderire all' associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità . Il socio è un soggetto che aderisce liberamente alle finalità dell'Associazione, accettando le regole del presente Statuto e dello statuto della Rete Associativa cui l'Associazione aderisce, condividendone le attività e i progetti e contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può , nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Art. 14 Diritti dei soci

I soci hanno diritto:

- a) a concorrere all'elaborazione del programma dell' Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l' adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
- b) ad usufruire delle assicurazioni, agevolazioni e convenzioni legate al possesso della tessera sociale;
- c) a partecipare alle assemblee;

- d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;
- e) ad approvare i bilanci;
- f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi.

È garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

Ogni socio ha il diritto di esaminare i libri sociali. La richiesta dovrà essere formalizzata con domanda scritta da presentare al Presidente. Il rilascio deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta.

Art.15 Doveri dei soci

I soci sono tenuti:

- a) a sostenere le finalità dell'Associazione;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
- c) a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;
- d) ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;
- e) a rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne all'operato degli organi sociali dell'Associazione e/o della rete Associativa cui l'Associazione aderisce.

Art. 16 Cessazione del tesseramento

I soci cessano di essere tesserati per l'associazione:

- a) per dimissioni;
- b) per scioglimento volontario dell'Associazione;
- c) per decesso;
- d) per revoca della tessera sociale a seguito della perdita dei requisiti richiesti dallo statuto;
- e) per sospensione, espulsione o radiazione a seguito di sanzione comminata dagli organi sociali dell'associazione e/o della rete associativa cui l'associazione aderisce in conseguenza di gravi infrazioni alle norme dell'Associazione;

Competenti in merito alla revoca della tessera sociale, alla radiazione, sospensione o espulsione dei soci sono il Consiglio Direttivo dell'Associazione e gli organi disciplinari della rete associativa cui l'Associazione aderisce. Contro le deliberazioni del Consiglio Direttivo, il socio può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile. Contro le deliberazioni degli organi disciplinari della rete associativa cui l'associazione aderisce, il socio può ricorrere agli organi statutari competenti di tale rete associativa, con le modalità previste dallo statuto della stessa.

In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso, i soci o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo V Organi dell'Associazione

Art. 17 Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:



- L' Assemblea Sociale;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

Ricorrendo le circostanze di cui all'articolo 21 del presente Statuto, è organo sociale anche l'Organo di Controllo.

Art. 18 L'Assemblea Sociale

È il massimo organo dell' Associazione e determina l' applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. È composta dai soci in regola con il tesseramento e il versamento delle quote sociali alla data della sua convocazione.

È convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione.

Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese note con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.

In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il giorno 30 del quarto mese successivo alla chiusura di ogni esercizio sociale. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso. La convocazione dell' Assemblea deve avvenire con apposito avviso nelle sedi almeno 7 giorni prima della data di convocazione, seguito da invito scritto, inviato al domicilio a tutti i soci, oppure per via E-mail, (a scelta del socio) con indicazione specifica dell' ordine del giorno, del luogo di incontro, che può essere anche diverso sede sociale, e dell' ora, almeno cinque giorni prima della data fissata per l' adunanza;

Quale Assemblea ordinaria:

- ha l' obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario in conto preventivo e consuntivo di ogni esercizio finanziario;
- approva entro 4 mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale, il bilancio di esercizio dell'esercizio sociale precedente, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- approva, quando previsto, negli stessi termini, il bilancio sociale;
- delibera sulle altre materie eventualmente all'ordine del giorno. Sia in via ordinaria che straordinaria:
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva e modifica i regolamenti, compreso l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- elegge e revoca i componenti gli organi sociali e ne delibera i compensi;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, e ne delibera il compenso;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sui ricorsi dei soci in merito al mancato accoglimento della domanda di adesione o ai provvedimenti di radiazione, sospensione, espulsione;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

In via straordinaria, delibera sulle materie per cui è stata convocata.

In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che può tenersi anche due ore dopo la prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli

Entrate - Diretta - Contabilità

RCG

interventuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.

I soci possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni socio ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.

Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali o che abbiano subito provvedimenti di sospensione in corso di esecuzione

Art. 19 Il Consiglio Direttivo

È eletto dall'Assemblea Sociale. È composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti deve essere socia dell'Associazione. I suoi componenti durano in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all'approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:

- mantiene rapporti con gli Enti Locali e gli altri Enti e Istituzioni del territorio;
- elabora progetti finalizzati a finanziamenti regionali, nazionali, comunitari, di altri enti pubblici e di soggetti privati;
- attua gli indirizzi dell'Assemblea Sociale e assegna gli incarichi di lavoro;
- approva i programmi di Attività ;
- approva tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- coadiuva il Presidente nella predisposizione dei bilanci da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 5 del presente statuto nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.;
- elegge al suo interno, su proposta del suo Presidente, uno o più vicepresidenti. In caso di più vicepresidenti, ad uno di essi è conferita la qualifica di vicario;
- delibera circa l'ammissione dei soci, con la possibilità di delegare in merito il Presidente dell'associazione, nonché la sospensione, l'espulsione e la radiazione degli stessi.
- nomina il Direttore Artistico della banda musicale e gli eventuali maestri collaboratori;
- nomina gli istruttori del gruppo majorette;

Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza dei soci aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.

Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente.

Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 20 Il Presidente

È eletto dall'Assemblea Sociale tra i soci dell'Associazione. Dura in carica 5 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione.

Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vicepresidenti.

Predispose per l'Assemblea sociale il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vicepresidente vicario, che ne assume tutti i poteri.

Art. 21 Il Direttore Artistico

Il maestro, nominato dal Consiglio Direttivo, assume il ruolo di direttore artistico ed è l'insegnante della scuola di musica e direttore del Corpo musicale. Il suo compito principale è quello di formare i quadri per la banda musicale, di tenere aggiornata la preparazione e di creare nuovi elementi per sostituire le mancanze e per incrementare l'attività del corpo musicale.

Il maestro è responsabile del buon funzionamento della scuola e del corpo musicale ed è il materiale esecutore delle disposizioni impartite dal consiglio direttivo.

Assegna le parti e gli strumenti, esercita i musicisti nei giorni stabiliti dal consiglio direttivo, istruisce regolarmente gli allievi in modo da renderli idonei nel disimpegno della propria parte e per eventuali sostituzioni. Dirige i concerti in luogo pubblico e provvede a tutto quanto sia necessario ed utile per l'attività ed il perfezionamento del corpo musicale.

Il maestro sarà comunque coadiuvato, nell'espletamento della sua attività, dai membri del consiglio direttivo, ove non esistono figure di supporto specifiche, e per tutto ciò che, pur essendo connesso all'attività musicale, alla scuola di musica, non è attinente alla sua specifica mansione professionale.

Gli strumenti, le attrezzature, di proprietà dell'associazione, di cui è redatto un elenco, possono essere affidati dal maestro ai musicisti della banda, agli studenti della scuola, limitatamente alle possibilità di magazzino, previa comunicazione al consiglio direttivo.

In linea generale e compatibilmente con le risorse di cassa, l'associazione tenderà a fornire sia gli strumenti che il materiale utile allo studio della musica a quanti ne avessero bisogno e ne facessero richiesta e predisporrà delle quote di bilancio per tale finalità.

Tale principio però, per le ragioni di cassa di cui sopra, non è vincolante per l'associazione. Alla consegna verrà redatto apposito documento di affidamento strumento o materiale, nel quale viene evidenziato l'obbligo da parte dell'affidataria di averne cura e la responsabilità in caso di danni.

Art. 22 La Scuola Musicale

La scuola musicale è diretta da un maestro diplomato, nominato dal consiglio direttivo che ne stabilisce le condizioni. La scuola avrà anche un capo musica nominato dal consiglio direttivo fra gli elementi idonei, sentito il parere del maestro.

Il consiglio direttivo, sentito il Maestro, può affidare ad uno o più membri dell'associazione, l'incarico di gestire l'archivio musicale, di costruire i libretti di musica e tutti il materiale idoneo alle esibizioni da palco o in marcia.

Il capo musica sostituisce il Maestro in caso di impedimento e lo coadiuva nella scuola e nei servizi. Nei casi in cui non sia presente, l'incarico della disciplina passa ai musicanti più anziani.

Art. 22 L'Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre i compiti di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Titolo VI Disposizioni varie e finali

Art. 23 Iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Una volta iscritta, l'Associazione indica obbligatoriamente negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico, si iscrive ai registri esistenti e previsti dalla normativa previgente.

Art. 24 Rimandi al codice civile e alla normativa di settore

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e

le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile al decreto 117/2017 e successive modificazioni, al codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alla normativa specifica di settore, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.

Art. 25 Scioglimento dell'Associazione

Per deliberare lo scioglimento dell' Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell' art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell' Ufficio di cui all' articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro Unico del Terzo Settore o alla rete associativa cui si aderisce.

A tal fine l' Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell' Assemblea.

Norma transitoria.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore. L' acronimo APS integrerà la denominazione sociale solo successivamente e per effetto dell' iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ad avvenuta iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l' associazione acquisirà la seguente denominazione "Associazione Musicale G.Verdi – Corpo bandistico Città di S.Agata Militello" APS

Q. M.F.H.